

## ORDINANZA N. 38 ANNO 2014

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

### composta dai signori:

-	Gaetano	SILVESTRI	Presidente
-	Luigi	MAZZELLA	Giudice
-	Sabino	CASSESE	,,
-	Giuseppe	TESAURO	,,
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	,,
-	Giuseppe	FRIGO	,,
-	Alessandro	CRISCUOLO	,,
-	Paolo	GROSSI	,,
-	Giorgio	LATTANZI	,,
-	Aldo	CAROSI	,,
-	Marta	CARTABIA	,,
-	Sergio	MATTARELLA	,,
-	Mario Rosario	MORELLI	,,
-	Giancarlo	CORAGGIO	,,
-	Giuliano	AMATO	,,

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera *i*), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

*udito* nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

*Ritenuto* che, con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011 e depositato il 21 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera *i*), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere);

che si è costituita la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 6 agosto 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania con atto depositato in cancelleria il 24 ottobre 2013.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI